



COMUNE DI PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**BANDO GENERALE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PERMANENTE DEGLI
ASPIRANTI ALL' ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
CHE SARANNO ULTIMATI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI PIZZO – LEGGE
REGIONALE 25/11/1996, N. 32.**

Ai sensi della legge regionale 25/11/1996, n. 32 e' indetto un concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all' assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione ovvero che comunque si rendessero disponibili, siti nel territorio di Pizzo destinati alla generalita' dei cittadini. Detta graduatoria permanente sara' aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall' art. 23 della stessa legge.

Gli alloggi costruiti con i finanziamenti facendo capo ai fondi di cui alla legge n. 60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n. 147/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL).

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, cosi' come stabilito dall' art. 8, primo comma, lettera c) e d) e art. 18, 4) e 5) della L.R. n. 32/96.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l' eliminazione delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, cosi' come definiti dall' art. 8, lett. b) e art. 18, punto 6 della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi nonchè quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

REQUISITI:

I requisiti per conseguire l' assegnazione di un alloggio di E.R.P., sono i seguenti (Art. 10, L. R. n. 32/96):

a) cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all' Unione Europea; il cittadino di altri Stati e' ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente riconosciuta;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune (o in uno dei Comuni compresi nell' ambito territoriale) cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all' estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

(Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell' art. 13, 1° comma, lett. a) Legge 392/1978, non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone – mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone – mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone – mq. 95 per un nucleo composto da 5 o più persone -Art. 4, L.R. n. 32/96);

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati – in qualunque forma concessi – dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l' alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l' assegnazione degli alloggi contemplati dalla Legge Regionale n. 32/96;

(Si intende reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione IRPEF, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Il reddito annuo complessivo, calcolato con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di Euro 12.881,18 calcolato, a norma dell' Art. 21 Legge n. 457/1978 e art. 9 L.R. n. 32/96 e art. 7 L.R. n. 14/99, come segue: il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di Euro 516,46 per ogni componente il nucleo oltre i primi 2, sino ad un massimo di Euro 3.098,74; tale limite si può superare solo per i figli, anche maggiorenni, purchè disoccupati o studenti fino a 26 anni);

f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l' alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di ERP nonostante l' intimazione di rilascio dell' alloggio stesso da parte dell' ente gestore;

g) versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell' art. 10 della Legge n. 60/1963. Il requisito non è necessario se si concorre per l' assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della Legge n. 60/1963;

I requisiti per concorrere all' assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell' assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

I requisiti indicati nelle lett. c), d) e f) debbono essere posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.

CANONE DI LOCAZIONE:

Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della Legge Regionale n. 32/1996 e successive modificazioni in applicazione della delibera CIPE del 20 Dicembre 1996 e succ. aggiornamenti, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con l' applicazione delle modalità previste dagli artt. da 12 a 24 della Legge n. 392/1978 sull' equo canone, per le fasce B e C; per i nuclei familiari rientranti nelle Fasce A1 e A2 dell' art. 35 L.R. n. 32/1996 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionati sociali, reddito non superiore a due pensioni minime INPS, derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I CITTADINI CHE HANNO PRODOTTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDI DI CONCORSO PRECEDENTI, SONO TENUTI IN OGNI CASO, AD AVANZARE NUOVA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO DI CONCORSO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. n. 32/1996.

La domanda per l' assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull' apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la sede comunale, ovvero scaricato dal sito internet dell'Ente.

Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta, con eventuali allegati, deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune **entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni consecutivi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 15 della citata Legge Regionale.**

Per i lavoratori emigrati all' estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni per i residenti nell' area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Saranno escluse le domande non compilate sull'apposito modulo ovvero incomplete e quelle pervenute dopo la scadenza del termine perentorio di cui sopra.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CASO DI APPARTENENZA A PARTICOLARI CATEGORIE SPECIALI.

I documenti in carta semplice, di data recente e comunque non superiore a SEI mesi dalla data del bando sono i seguenti:

-i nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi con superficie non sup. a 45 mq. (di cui beneficiano anche gli anziani -art. 21, L.R. n. 32/96), dovranno presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio e certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio;

-I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all' assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedito capacità motorie – Art. 3 L. 5/2/1992 n. 104;

Per tali categorie di concorrenti la Commissione Circondariale assegnazione alloggi provvederà a compilare apposite graduatorie;

DISPOSIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l' attribuzione dei punteggi.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta altresì la esclusione del concorso.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorchè non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi della Legge 15 maggio 1997 n. 127 come modific. Dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per la opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli artt. 16, 17,18,19,20,21 della Legge regionale n. 32/96.

La Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un' aliquota degli alloggi disponibili per l' assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza

abitativa (art. 31 L.R. n. 32/96).

Nel caso si verificano pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tal caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenze di calamità predette.

Tutte le domande per l' assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od ufficio non sono valide agli effetti del presente concorso.

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, finalizzato all'eventuale concessione in locazione di alloggi avverrà presso l'Ufficio Dei Servizi Sociali del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il titolare del trattamento è il Comune di Pizzo. Il Funzionario Responsabile designato dal Comune, cui può rivolgersi il concorrente per l'esercizio dei propri diritti è la dott.ssa Isabella Scordamaglia.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme sull'edilizia residenziale pubblica.

Pizzo li,

